

Biomasse, serre e certificati bianchi, nuove FAQ dal GSE

Biomasse, serre e certificati bianchi, nuove FAQ dal GSE

La scheda 40E è applicabile per il riscaldamento di qualunque serra orticola o florovivaistica

Martedì 22 Luglio 2014

Chiarimenti sulle biomasse (tecnologie e tipologie di biomassa ammissibili); chiarimenti su ambiti di applicabilità e documentazione da fornire per la presentazione di progetti, di cui alla scheda tecnica 40E, recante "Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura"; eleggibilità al meccanismo dei Certificati Bianchi di interventi di adeguamento a specifici obblighi previsti dalla normativa regionale.

Questo il contenuto delle nuove Faq pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse).

Informativa antimafia anche per i certificati bianchi

Ricordiamo che il Gse, con l'avviso del 15 luglio 2014, ha comunicato che l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi oltre i 150.000 euro, si estende anche ai soggetti che accedono al meccanismo dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica, noti anche come Certificati Bianchi) anche con riferimento a procedimenti amministrativi relativi a PPPM o RVC già avviati e in corso di svolgimento ([LEGGI TUTTO](#)).

LE NUOVE FAQ

Quali sono le tipologie di biomasse ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi?

Le tipologie di biomasse ammissibili sono tutte le "biomasse combustibili" di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4.

Nel caso di utilizzo di biomasse quali il pellet o il cippato, il D.Lgs. 28/2011 (Allegato 2) prevede limiti più stringenti, ovvero l'utilizzo di biomassa conforme alle classi di qualità A1 o A2, indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.

A seguito di chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, analogamente a quanto già previsto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tali limiti più stringenti trovano applicazione solo per generatori di calore aventi una potenza al nominale inferiore a 500 kWt.

Le biomasse autoprodotte possono essere ammesse al meccanismo dei certificati bianchi?

Sì, purché vengano rispettati i requisiti indicati nella precedente FAQ "Quali sono le tipologie di biomasse ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi?".

In particolare nel caso di pellet, la conformità alle classi di qualità A1 e A2 deve essere certificata da un soggetto terzo rispetto al soggetto richiedente i certificati bianchi, mentre negli altri casi, è necessaria un'autodichiarazione del produttore stesso indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come



combustibile, la tipologia, l'estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto).

Come è possibile dimostrare la conformità delle biomasse utilizzate alle relative norme e alle rispettive classi di qualità?

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per le biomasse utilizzate, nel caso del pellet è necessario che sia certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2.

Con riferimento al pellet certificato, è necessario conservare documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 o A2, l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale).

Per quanto riguarda invece le altre biomasse è necessario conservare le fatture di acquisto di detti biocombustibili, nelle quali deve essere riportata la provenienza della biomassa e la dichiarazione di conformità alla norma relativa da parte del produttore della biomassa stessa e le rispettive classi di qualità.

La scheda 40E è applicabile a qualunque coltura in serra?

La scheda 40E è applicabile per il riscaldamento di qualunque serra orticola o florovivaistica.

È possibile applicare la scheda 40E a serre già esistenti e non riscaldate, ma che si intende convertire in serre riscaldate?

No, la scheda 40E si applica esclusivamente a serre di nuova realizzazione oppure a serre già esistenti e riscaldate mediante dispositivi alimentati da fonte non rinnovabile. Nel caso di installazione di generatori a biomasse in serre esistenti non già riscaldate, il proponente può comunque richiedere i certificati bianchi presentando una proposta di progetto e programma di misura (PPPM).

È possibile applicare la scheda 40E a serre già riscaldate con generatori a biomasse?

No, la scheda 40E si applica esclusivamente a serre già riscaldate tramite generatori di calore alimentati da fonte fossile.

Nel caso di una serra, alimentata da un unico generatore a biomassa, la cui copertura sia realizzata con differenti materiali, ma comunque previsti nella scheda, quale materiale deve essere considerato ai fini del calcolo del Risparmio Specifico Lordo (RSL)?

Nel caso di una serra, realizzata con più di un materiale tra quelli previsti nella scheda (vetro, policarbonato plastico o film plastico), ai fini del calcolo del RSL deve essere considerato il materiale che, a parità di rapporto Ac/As, generi il Risparmio Specifico Lordo minore da applicarsi per l'intera superficie della serra.

Ulteriori chiarimenti:

- nel caso in cui la serra sia realizzata, anche parzialmente, in film plastico a doppio telo, con o senza insufflaggio di aria, si considera tale materiale equivalente al policarbonato plastico e ai fini del calcolo del RSL deve quindi essere considerata quest'ultima tipologia di copertura. In questo caso, all'interno della relazione tecnica, è necessario riportare la stratigrafia e il calcolo del valore di trasmittanza;

- nel caso in cui la serra sia parzialmente realizzata con materiali non riportati nella scheda, è possibile indicare come UFR unicamente la superficie sottesa alla copertura realizzata con i materiali previsti nella scheda ammissibili ai fini del calcolo del RSL.

E' possibile utilizzare la scheda 40E nel caso in cui una serra abbia tamponature laterali costituite da materiali diversi rispetto a quelli riportati nella scheda come materiali ammissibili per le coperture?

Sì. La scheda 40E prevede che il calcolo del Risparmio Specifico Lordo (RSL) vari solo in funzione della tipologia di materiale costituente la copertura, ma non in funzione del materiale dei tamponamenti laterali.

E' possibile richiedere i TEE nel caso in cui in una serra, avente la copertura costituita da un materiale conforme alla scheda 40E (film plastico, policarbonato plastico e lastre di vetro), siano stati installati schermi termici, ad esempio tramite la scheda 39E?

No, in questo caso non è possibile applicare la scheda 40E in quanto le dispersioni termiche attraverso la copertura sarebbero inferiori a quelle utilizzate all'interno della scheda tecnica per la definizione del RSL.

Gli interventi che, in ottemperanza a specifici obblighi previsti dalla normativa regionale, comportano risparmi non addizionali sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi?

No. Sono riconosciuti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi i soli risparmi netti, ovvero i risparmi lordi depurati dai risparmi energetici non addizionali, intesi come i risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza dell'intervento per effetto dell'evoluzione normativa tecnologica e del mercato.

Con riferimento all'aggiornamento delle schede tecniche, tra l'altro, gli artt. 4 e 5, comma 3 delle Linee Guida dell'Autorità, di cui alla deliberazione EEN 9/11, vigenti nelle parti non incompatibili con il Decreto 28 dicembre 2012, stabiliscono che il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche, prevedendone un'immediata attuazione di tali obblighi o standard.

Si rappresenta, altresì, che a seguito della Riforma del Titolo V che ha riconosciuto la potestà legislativa alle Regioni nelle materie di legislazione concorrente, si deve riconoscere alla normativa di carattere regionale pari grado di quella statale, per cui, anche in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, come nel dettato di cui all'art. 1 delle Linee Guida, gli interventi devono risultare conformi tanto ai dettati normativi di carattere nazionale che regionale.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che interventi di adeguamento ad obblighi e/o standard regionali, che renderebbero nulli i risparmi addizionali come sopra specificato, non possono essere oggetto di riconoscimento dei titoli di efficienza energetica.